

Studio Legale

Avv. Antonio Giuseppe GALGANO

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO
DI CAUSA EX ART. 700 E 669-QUATER CPC E RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 CPC

PER

I Docenti Corso Francesca C.F. n. CRSFNC55R64C066W; Ferranosca Rosanna C.F. n. FRRRNN76P63G942H; Golluscio Anna C.F. n. GLLNNA74S43G942N; Greco Maria Ausilia C.F. n. GRCMSL64B62G942I; Motta Cecilia C.F. n. MTTCCCL75S66G942E; Parisi Angelo C.F. n. PRSNGI78S16G942E; Pietrafesa Erminia C.F. n. PTRRMN70M48G942Q; Potenza Bruno C.F. n. PTNBRN70H09G942Z; Risucci Angela C.F. n. RSCNGL64E63G261Y; Roselli Anna Maria C.F. n. RSLNMR65T51F839J; Saporito Vincenzina Raffaella C.F. n. SPRVCN65P19G509D; Tessolon Lucia C.F. n. TSSLCL78H62L1970 e Venezia Domenico C.F. n. VNZDNC77E19G942G tutti elettivamente domiciliati in Potenza al Viale Marconi 75 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che li rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,



CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regione Basilicata - Ambito territoriale della Provincia di Potenza in persona del Legale Rappresentante pro-tempore sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto

- Resistente -

Studio Legale
Avv. Antonio Giuseppe GALGANO

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO
DI CAUSA EX ART. 700 E 669-QUATER CPC E RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 CPC

PER

I Docenti Corso Francesca C.F. n. CRSFNC55R64C066W; Ferranosca Rosanna C.F. n. FRRRNN76P63G942H; Golluscio Anna C.F. n. GLLNNA74S43G942N; Greco Maria Ausilia C.F. n. GRCMSL64B62G942I; Motta Cecilia C.F. n. MTTCCCL75S66G942E; Parisi Angelo C.F. n. PRSNGGL78S16G942E; Pietrafesa Erminia C.F. n. PTRRMN70M48G942Q; Potenza Bruno C.F. n. PTNBRN70H09G942Z; Risucci Angela C.F. n. RSCNGL64E63G261Y; Roselli Anna Maria C.F. n. RSLNMR65T51F839J; Saporito Vincenzina Raffaella C.F. n. SPRVCN65P19G509D; Tessolon Lucia C.F. n. TSSLCL78H62L1970 e Venezia Domenico C.F. n. VNZDNC77E19G942G tutti elettivamente domiciliati in Potenza al Viale Marconi 75 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che li rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,

- Ricorrenti -

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regione Basilicata – Ambito territoriale della Provincia di Potenza in persona del Legale Rappresentante pro-tempore sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto

- Resistente -

NONCHE' CONTRO QUALI CONTROINTERESSATI

Tutti i Docenti controinteressati che vedrebbero modificata la loro posizione in sede di Graduatoria per le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2018/2019 a seguito della modifica del punteggio degli Odierni Ricorrenti

FATTO

Tutti i Ricorrenti hanno prestato, come servizio pre-ruolo, la propria opera lavorativa presso Istituti Paritari, come dimostrabile grazie alla documentazione allegata al presente ricorso.

Nonostante il riconoscimento di detti servizi sia avvenuto nella fase di attuazione del piano straordinario di assunzioni posto in essere dalla Legge 107/2015, i Ricorrenti si vedono precluso il diritto alla giusta valutazione dei loro servizi in quanto, nella Premessa alle Note Comuni allegate al C.C.N.I. dell'08.04.2016, da ritenersi valido sia per l'anno in corso sia per il futuro anno scolastico, non si prevede la valutabilità del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie ai fini della mobilità.

Per la precisione i Ricorrenti hanno svolto i seguenti servizi: **Corso Francesca** in servizio presso l'IC di Picerno ha svolto **4 anni** di servizio pre ruolo presso l'Istituto Sacro Cuore di Gesù delle Religiose Bethlemite con sede in Napoli; **Ferranosca Rosanna** in servizio presso l'IC di Melfi e Rionero ha svolto **2 anni** di servizio pre ruolo presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato con sede in Potenza; **Golluscio Anna** in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Abriola e Tito ha svolto **4 anni** di servizio

pre ruolo; **Greco Maria Ausilia** in servizio presso l'IC "Berardini" di Melfi ha svolto **7 anni** di servizio pre ruolo presso: l'IIS "E. Fermi", IC Monsignor Cavalla', IC Potenza Terzo ed il Centro servizi Educativi; **Motta Cecilia** in servizio presso l'IC di Palazzo San Gervasio ha svolto **2 anni** di servizio pre ruolo presso l'Istituto Tecnico Economico "A. Volta" con sede in Policoro; **Parisi Angelo** in servizio presso l'IC "Berardi" con sede in Melfi ha svolto **2 anni** di servizio pre ruolo presso IT Paritario per Geometri "Pitagora"; **Pietrafesa Erminia** in servizio presso l'Istituto Agrario "Fortunato" con sede in Potenza ha svolto **2 anni** di servizio pre ruolo presso l'Istituto Paritario per Odontotecnici con sede in Potenza; **Potenza Bruno** in servizio presso l'IIS "Quinto Orazio Flacco" con sede in Venosa ha svolto **6 anni** di servizio pre ruolo presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Policoro e l'Istituto Professionale, Industriale ed Artigianato di Potenza; **Risucci Angela** in servizio presso l'IIS "D'Errico" con sede in Palazzo San Gervasio ha svolto **4 anni** di servizio pre ruolo presso l'Istituto Commerciale "Enrico Fermi" con sede in Potenza e l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato con sede in Potenza; **Roselli Anna Maria** in servizio presso l'IC "Torraca" con sede in Potenza ha svolto **13 anni** di servizio pre ruolo presso la Scuola per l'Infanzia "A. De Gasperi" con sede in Potenza; **Saporito Vincenzina Raffaella** in servizio presso l'IIS "Da Vinci" di Potenza ha svolto **9 anni** di servizio pre ruolo presso l'Istituto Paritario "V.Pareto" con sede in Salerno; **Tessolon Lucia** in servizio presso l'IC di Pietragalla ha svolto **3 anni** di servizio pre ruolo presso la Scuola Primaria Paritaria "Madre della Divina Grazia" con sede in Potenza; **Venezia Domenico** in servizio

presso Liceo Scientifico "Statale Salvator Rosa" ha svolto 10 anni di servizio pre ruolo presso il Liceo Paritario "Gesù Eucaristico" con sede in Tricarico.

Il mancato riconoscimento dei servizi su elencati comporta l'attribuzione ai Ricorrenti di un punteggio inferiore e il conseguente loro posizionamento in graduatoria dietro a colleghi con meno punteggio.

DIRITTO

Con il presente Ricorso si vuol contestare da parte di tutti i Ricorrenti l'illegittimità della Premessa alle Note Comuni allegate al C.C.N.I. dell'08.04.2016, la cui validità è stata prorogata anche per le operazioni di mobilità da eseguirsi nell'anno in corso e valide per l'Anno Scolastico 2018/2019 nella parte in cui non prevede che il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie sia valutabile ai fini della mobilità e quindi anche ai fini della ricostruzione di carriera con relativo riconoscimento del punteggio. Le norme che si assumono violate sono molteplici e, con quanto si va a desumere, si vuol dimostrare l'illegittimità del comportamento del MIUR.

Le pronunce in tal senso sono numerose e provengono dai Giudici del Lavoro di Potenza, Napoli, Caltagirone, Milano, Lecce, Lanciano e Mantova. In tali Sentenze ed in tali Ordinanze vengono segnalate molteplici violazioni di legge che si vanno di seguito ad esporre.

a) Violazione della Legge 62/2000 e del D.L. n. 255 del 03.07.2001

Questa Difesa sostiene fermamente l'illegittimità delle previsioni delle Note Comuni allegate al C.C.N.I. tutt'ora in vigore stante

l'illegittimità della negazione della valutabilità del servizio (e della relativa attribuzione di punteggio) prestato nelle scuole paritarie.

A sostegno di tale tesi difensiva ci si riporta a quanto statuito dal Trib. Milano e da molti altri che hanno richiamato interamente l'ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro di Caltagirone al fine di contestare il divieto di valutazione di cui sopra.

Fondamentale per la decisione del presente Ricorso si ritiene pertanto la predetta ordinanza che quivi si riporta nel suo essenziale contenuto: *"La L. 62/00 ha affermato che "il sistema nazionale di istruzione"...è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art. 1 commi 1 e 3).*

A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il

personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa

misura", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNL) e di ricostruzione di carriera.

Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs 297/94 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie". D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L. 27/06), che, all'art. 1-bis ("Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie". Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello

Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 ha riconosciuto che la L. 62/00 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs 16.4.1994, n. 297"... "Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: "va rimarcato come proprio la L. 10/03/2000 n. 62- che come è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D. L. n. 255/2001, che, ai fini della

integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi d'insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della L. n. 62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità e ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi preruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297"

(Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014).

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad un'interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che aai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche".

Nello stesso senso si erano pronunciati anche i Tribunali di Napoli, Lecce, Lanciano e Mantova che, con varie ordinanze, hanno disapplicato la disposizione di cui alle "Note Comuni" nella parte in cui prevede che, ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente, non sia valutabile il servizio prestato presso le scuole paritarie, poiché il servizio prestato presso queste ultime deve essere valutato nella stessa misura in cui è valutato quello statale (Trib. Napoli, Ordinanza n. 17451 del 06.09.2016; Tribunale di Lecce, Ordinanza n. 47197 del 4.11.2016; Tribunale di Lanciano, Ordinanza n. 2427 del 04.11.2016, Tribunale di Mantova, Ord. n. 505 del 16.11.2016).

Va poi messo nella giusta luce quello che fa osservare il Tribunale di Vicenza sulla terminologia utilizzata dall'art. 485, D.Lgs. n. 297/94 che regola i termini per la ricostruzione di carriera, evidenziando che: *"la norma in commento sia stata elaborata, nell'anno 1994, allorquando non era stata ancora introdotta, per il tramite della Legge 62/2000, la categoria delle scuole paritarie; categoria questa che ha nei fatti ed in termini inequivoci, in ragione della previsione di cui all'art. 1-bis, DL 250/2005 (conv. in Legge 27/2006), sostituito la precedente classificazione che annoverava, tra le scuole non statali, quelle c.d. parificate e quelle c.d. pareggiate. Nello specifico, la norma dell'art. 485, Dlgs. 297/1994 che faceva quindi, ed ancora oggi fa, uso della terminologia all'epoca (1994) adottata per indicare gli istituti scolastici privati fatti oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi non trovare applicazione con riferimento alle rinominate, ancorché non più rigorosamente disciplinate, scuole paritarie"* e specifica come *"posto che l'art. 485, Dlgs. 297/1994 fa*

riferimento alle scuole paritarie, ai docenti che vantino periodi di pre-ruolo entro simili scuole non potrà che essere riconosciuto il trattamento da tale norma contemplato”.

b) Disparità di trattamento e violazione dei principi Costituzionali

La Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine *“di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall’art. 33, quarto comma, Cost.”* (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

E dunque, se le scuole paritarie sono per legge tenute ad erogare un servizio di identica consistenza rispetto a quelle statali, allora non si comprende per quale ragione l’esperienza professionale maturata al loro interno non debba essere valutata dall’Amministrazione allo stesso modo.

Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all’art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell’ambito delle graduatorie permanenti ha previsto che il servizio di insegnamento svolto nelle scuole paritarie è valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

È evidente, dunque, come tale disparità di trattamento violi espressamente il fondamentale *“Principio di uguaglianza”* garantito dalla nostra Carta Costituzionale, considerato che nessuna

differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio, ma riguarda esclusivamente il tipo di istituto in cui è stato reso.

Non ricorre, infatti, alcuna ragione obiettiva ed oggettiva che possa giustificare la mancata attribuzione di punteggio al personale docente delle scuole paritarie, stante l'assenza di qualsiasi riferimento normativo che giustifichi tale disparità di trattamento.

Infine giova richiamare nuovamente la già richiamata Direttiva 1999/70 CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28.06.1999 la quale, nella clausola 4 (principio di non discriminazione) al punto uno stabilisce : *"per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"* e al punto 4 dispone: *"i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"*.

Lo Stato, non può e non deve applicare trattamenti differenti tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria, ma non riconoscendo il servizio pre ruolo nelle paritarie ai fini della mobilità, realizza una evidente e clamorosa disparità di trattamento in aperto contrasto con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia con la direttiva 1999/70 e le successive clausole, tese a

“migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione”.

Di estrema importanza in tal senso è anche la clausola 5 dell'Accordo Quadro che ha come origine l'appena menzionata direttiva e dalla quale discende che *«gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».*

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive *“dev'essere intesa nel senso la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”* (sent. Dal Cerro Alonso).

Nel caso che qui ci occupa non si vede quali possano essere la causa oggettiva che vada a giustificare un diverso trattamento tra chi svolge la medesima prestazione professionale.

Va da ultimo solo brevemente far rilevare un ulteriore aspetto che rafforza la palese disparità di trattamento posta in essere dalla PA

nei confronti dei Ricorrenti. Gli emolumenti ottenuti dallo svolgimento del servizio presso le scuole Paritarie è stato soggetto sia al pagamento dell'IRPEF sia al versamento della dovuta contribuzione all'INPS. Pertanto, avendo la PA ha applicato lo stesso criterio di tassazione per ogni forma di servizio, senza distinguere tra quello svolto presso Istituti Paritari e quello svolto presso Istituti Statali, non si comprende perché non debba riconoscere poi pari dignità ad entrambi i servizi.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Ricorrenti tutti, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi

CHIEDONO

Che il Signor Giudice del Lavoro, voglia, a norma dell'art. 442 del c.p.c., fissare l'udienza di discussione della causa e così provvedere:

a) Accertare e dichiarare il diritto dei Ricorrenti alla valutazione **per l'imminente mobilità 2018/2019 e per tutte quelle a seguire, anche ai fini della ricostruzione di carriera**, del servizio pre ruolo svolto negli Istituti scolastici paritari così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017, valido anche per l'anno in corso, nella parte in cui prevede che " *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.*"

b) Come logica conseguenza disapplicare la Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2017/18 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari.

c) Condannare il MIUR al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore di procuratore antistatario nonché del rimborso del C.U. e del 15% di spese forfettarie.

Si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminabile pertanto il C.U. è pari ad € 259,00.

Potenza 27.02.2019

Avv. Antonio Giuseppe Galgano



TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO

DI CAUSA EX ART. 700 E 669-QUATER CPC E RICHIESTA DI

AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 CPC

PER

I Docenti Corso Francesca C.F. n. CRSFNC55R64C066W; Ferranosca Rosanna C.F. n. FRRRNN76P63G942H; Golluscio Anna C.F. n. GLLNNA74S43G942N; Greco Maria Ausilia C.F. n. GRCMSL64B62G942I; Motta Cecilia C.F. n. M75S66G942E; Parisi Angelo C.F. n. PRSNGL78S16G942E; Pietrafesa Erminia C.F. n. PTRRMN70M48G942Q; Potenza Bruno C.F. n. PTNBRN70H09G942Z; Risucci Angela C.F. n. RSCNGL64E63G261Y; Roselli Anna Maria C.F. n. RSLNMR65T51F839J; Saporito Vincenzina Raffaella C.F. n. SPRVCN65P19G509D; Tessolon Lucia C.F. n. TSSLCL78H62L1970 e Venezia Domenico C.F. n.

VNZDNC77E19G942G tutti elettivamente domiciliati in Potenza al Viale Marconi 75 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che li rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,

- Ricorrenti -

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regione Basilicata – Ambito territoriale della Provincia di Potenza in persona del Legale Rappresentante pro-tempore sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto

- Resistente -

NONCHE' CONTRO QUALI CONTROINTERESSATI

Tutti i Docenti controinteressati che vedrebbero modificata la loro posizione in sede di Graduatoria per le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2018/2019 a seguito della modifica del punteggio degli Odierni Ricorrenti

Il sottoscritto Avv. Antonio Giuseppe Galgano, nella sua qualità di difensore di fiducia dei su elencati Ricorrenti

PREMESSO

- Che i Ricorrenti col presente Atto chiedono il riconoscimento dei servizi prestati presso Istituti Paritari e del conseguente giusto riconoscimento del punteggio ai fini della mobilità;

- Che il numero dei contro interessati necessari al fine di istaurare integralmente il contraddittorio è elevato comprendendo tutti coloro che si vorrebbero scavalcare in graduatoria a causa del riconoscimento di detto punteggio;
- Che la notifica nei modi ordinari risulterebbe oltremodo onerosa sia visto il gran numero degli eventuali contro interessati sia la difficoltà nel reperire i loro domicili;
- Che la validità della notifica per pubblici proclami è da ritenersi eccessivamente onerosa e che, comunque, la sua regolarità è stata più volte disconosciuta dal Consiglio di Stato;
- Che il Giudice adito può autorizzare la notifica anche con il mezzo telematico consistente nella pubblicazione del Ricorso sul sito internet dell'Amministrazione chiamata in giudizio;

Tutto ciò premesso e considerato l'Istante nella veste di cui sopra

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Potenza – Sez. Lavoro di voler autorizzare la notifica per via telematica, tramite pubblicazione del Ricorso per intero o per estratto con annesso provvedimento giudiziale nell'apposita area tematica del MIUR dedicata alla pubblicazione dei Ricorsi da notificarsi per via telematica.

Con osservanza

Potenza 27.02.2019

Avv. Antonio Giuseppe Galgano



N. 542/19 R.G.



TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

- Letti il ricorso e gli atti allegati;
- Rilevato il carico delle udienze già fissate e l'assegnazione in corso ai tre Giudici del Lavoro della Sottosezione dei giudizi già pendenti sul ruolo ex Tedone;
- Letto ed applicato l'art. 415 cod. proc. civ.;

FISSA

l'udienza di discussione dinanzi a sé per il giorno 21-2019, h. 9,30;

DISPONE

che il ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente entro dieci giorni dalla data di pronuncia del presente decreto, avvertendo il ricorrente che tra la data di notificazione al resistente e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 30 (trenta) giorni;

MANDA

la Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Potenza, li 12.04.2019.



Il Giudice del Lavoro

Ugo Barrella



TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE - Cancelleria Lavoro -

Verbale di prima udienza

All'udienza del giorno 03/11/2011, delle ore 11:00

Giudice Dr. Barelli, chiamata la causa iscritta al n. 527/11 R.G.:

Ricorrente/attore principale Corso Francesco

Avv. Galzeri

Resistente/convenuto principale Mud

Avv. Associazione della Silebi

Sono presenti i procuratori delle parti. L'Avv. Galzeri, preliminarmente, riferisce la richiesta di notifica ex art. 151 CPC e chiede che venga fissata l'udienza di discussione.

- Letto il decreto del difensore;
R.S.S.

un'ora richiesta per il giorno 14.02.2012,
L.R. 3;

NOTARIZZO
La parte resistente e affidataria verso e decisa ai sensi dell'art. 151 CPC sul sito del RISA, nel termine del giorno 22.11.2011.

Galzeri

Studio Legale
Avv. Antonio Giuseppe GALGANO

Il sottoscritto Avv. Antonio Giuseppe Galgano, nella sua qualità di difensore di fiducia della Professoressa Corso Francesca più altri nel Ricorso avente RG n. 542/19 pendente innanzi all'On.le Tribunale di Potenza – Dottor Barrella – con udienza fissata per il 14 febbraio 2020

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 che la notificanda copia di Ricorso è conforme a quella contenuta nel proprio fascicolo cartaceo depositato presso il Tribunale di Potenza e che la copia del Provvedimento di fissazione d'udienza nonché del verbale d'udienza sono conformi agli originali contenuti nel proprio fascicolo informatico.


Avv. Antonio Giuseppe Galgano